

Ministero dello Sviluppo Economico

Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento

A ITALCERT S.r.l. Viale Sarca, 336

20126 MILANO

Oggetto: Direttiva Serbatoi semplici a pressione 2014/29/UE – Decreto di autorizzazione alla Certificazione CE

Si trasmette, allegato alla presente, copia del decreto 03 ottobre 2016 con il quale codesta società è stata autorizzata ad esercitare attività di certificazione CE secondo la direttiva indicata in oggetto.

Si comunica al riguardo che il provvedimento, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato, pertanto, consultabile, sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.mise.gov.it; sezione "Impresa" menù "Normativa Tecnica" sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità").

Il medesimo sarà notificato presso la Commissione europea mediante il sistema NANDO.

IL DIRIGENTE (dr.ssa Antonella d'Alessandro) Juloulle el Xeecauls

Allegato: decreto autorizzazione

D.Manc



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

DI CONCERTO CON

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

I DIRETTORI GENERALI

- VISTO il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA la Decisione N. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.", in particolare l'articolo 4 (Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti);
- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli articoli 27 e 28 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero delle attività produttive e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del Consiglio dei Ministri e gli articoli 45 e 46 e l'articolo 55 di istituzione del Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale e di trasferimento allo stesso delle funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181 "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri" convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in particolare l'articolo 1 comma 12 con cui la denominazione «Ministero dello sviluppo economico» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero delle attività produttive»;
- VISTA la legge 13 novembre 2009 n. 172 "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", in particolare l'articolo 2 comma 2, con cui la denominazione «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, la denominazione «Ministero del lavoro, della salute e della previdenza sociale»;
- VISTA la direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione);
- VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82, recante modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per l'attuazione della direttiva 2014/29/UE;
- VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 "Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008";
- VISTO il Decreto 22 dicembre 2009 "Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato";
- VISTA la Convenzione del 24 marzo 2016 con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Interno hanno affidato all'Organismo Nazionale Italiano di Accreditamento -ACCREDIA- il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle Guide europee di riferimento, ove applicabili, agli Organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della direttiva 2014/29/UE sopra citata;
- VISTA l'istanza della società *ITALCERT S.r.l.*, con sede legale in Viale Sarca, 336 20126 Milano, del 01 agosto 2016, prot. n. 257684, volta ad ottenere l'autorizzazione ad eseguire compiti di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 2014/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 relativa ai recipienti semplici a pressione;
- ACQUISITA la delibera del Comitato Settoriale di Accreditamento per gli Organismi Notificati di Accredia del 26 luglio 2016, agli atti prot. n. 261353 del 04/08/2016, con la quale è rilasciato alla società *ITALCERT S.r.l.*, il certificato di Accreditamento n. 122B Rev. 12, con data di scadenza al 26/07/2020, per la direttiva 2014/29/UE;
- ACQUISITE agli atti prot. n. 287482, del 14/09/2016, le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con le quali i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);
- VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

RITENUTO di procedere comunque al rilascio dell'autorizzazione nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento;

DECRETANO

Art. 1

La società *ITALCERT S.r.l.*, con sede legale in Viale Sarca, 336 - 20126 Milano, è autorizzata a svolgere compiti di valutazione della conformità ai sensi della direttiva 2014/29/UE con riferimento ai sotto indicati moduli di cui all'Allegato II della direttiva 2014/29/UE:

- Modulo B (esame UE del tipo)
- Modulo C1 (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale)
- Modulo C2 (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove sul recipiente sotto controllo ufficiale effettuate a intervalli casuali)
- Modulo C (conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione)

Art.2

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione XIV - Organismi notificati e sistemi di accreditamento, Direzione generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica del Ministero dello sviluppo economico.

2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'organismo, rilevante ai fini del mantenimento

dell'accreditamento deve essere tempestivamente comunicata ad Accredia.

3. L'Organismo si attiene alle disposizioni dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82.

4. L'Organismo mette a disposizione della Divisione XIV di cui al comma 1, ai fini di controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati relativa alle certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate per la direttiva di cui trattasi.

Art. 3

1. La presente autorizzazione, al pari del certificato di accreditamento, ha validità fino al 26/07/2020 ed è notificata alla Commissione dell'Unione Europea.

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 4

1. Gli oneri derivanti dal rilascio della presente autorizzazione e della notifica alla Commissione europea, compresi quelli inerenti i successivi rinnovi della notifica, sono a carico dell'Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234.

2. L'Organismo versa al Ministero dello sviluppo economico, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di determinazione delle tariffe e delle relative modalità di versamento, le spese per le procedure connesse al rilascio della presente autorizzazione e alla notifica alla Commissione europea.

Art. 5

- 1. Qualora il Ministero dello sviluppo economico accerti o sia informato che l'Organismo notificato non è più conforme alle prescrizioni di cui alla direttiva 2014/29/UE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero sulla base della sospensione o ritiro del relativo certificato di accreditamento, questo limita, sospende o revoca l'autorizzazione, a seconda dei casi, in funzione della gravità del mancato rispetto di tali prescrizioni o dell'inadempimento di tali obblighi.
- 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede di conseguenza sulla notifica nell'ambito del sistema informativo NANDO di cui al comma 2 del precedente art. 3.

Art. 6

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art.32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato e consultabile sul sito web del Ministero dello Sviluppo Economico (www.sviluppoeconomico.gov.it; sezione "Impresa", menù "Normativa Tecnica", sottomenù "Organismi di valutazione delle conformità") ed è efficace dalla notifica al soggetto che ne è destinatario.

Roma, 03 OTT. 2016

IL DIRETTORE GENERALE per il mercato, la concorrenza, il consumatore la vigilanza e la normativa tecnica

(Gianfrancesco Vecchio)

IL DIRETTORE GENERALE della tutela delle condizioni di lavoro e

delle relazioni industriali (Romolo de Camillis)

4/4